

Numero	Data	Risoluzione Municipale
<b>14/2015</b>	17 settembre 2015	756D/2015 del 17.09.2015

Onorevole Signor Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente il nuovo Regolamento comunale sui rifiuti.

In entrata anticipiamo che l'aggiornamento apportato riguarda unicamente gli aspetti generali, il concetto di categorie dei rifiuti, l'organizzazione delle raccolte, le modalità di riscossione, le esenzioni e le disposizioni amministrative e finali.

Per motivi che argomenteremo nel presente Messaggio, il Municipio ha deciso di non procedere ad una valutazione dell'introduzione di una tassa sul sacco, oppure ad una modifica dell'attuale tariffario.

## ASPETTI INTRODUTTIVI

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento organico comunale del Comune di Bissone, è stato sancito nell'art. 144 l'importante compito del Municipio di provvedere all'aggiornamento della Legislazione comunale.

L'attuale Regolamento comunale in materia di rifiuti è datato 1991, si ritiene dunque doveroso procedere ad una sua totale revisione, in modo da allinearla alla giurisprudenza ed alle prassi amministrative attualmente in uso, ad eccezione del titolo riguardante le tasse.

Conformemente alla Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, il Comune deve provvedere ad organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti, per questo motivo si rende necessario disciplinare i suoi compiti in un apposito Regolamento comunale.

## NEL MERITO DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Anzitutto, al fine di facilitare la trascrizione, nonché le prassi amministrative, segnaliamo che il titolo del Regolamento verrà aggiornato come segue: "Regolamento comunale sui rifiuti".

La struttura del Regolamento è stata suddivisa in 6 titoli e 34 articoli, di cui si dirà qui di seguito.

### TITOLO I - disposizioni generali (artt. 1-5)

È stato inserito l'articolo 1, che fissa la competenza territoriale del Regolamento al Comune di Bissone. Inoltre è stata inserita la facoltà di concludere degli specifici accordi con altri Comuni per l'utilizzo di infrastrutture comunali (come avviene attualmente con il Comune di Melide, dove Bissone beneficia dell'area di compostaggio per il deposito degli scarti vegetali) oppure regola la possibilità di servire immobili ubicati nelle immediate vicinanze dei propri confini e viceversa, allorquando questa soluzione fosse economicamente e praticamente più vantaggiosa.

Nell'art. 2 si designano gli utenti che possono beneficiare dei servizi organizzati dal Comune, come pure dei centri di raccolta, anche detti "isole ecologiche o ecocentri". Si stabilisce chiaramente che i rifiuti non prodotti nel Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi o le infrastrutture comunali, per ovvi motivi di contribuzione.

I grandi produttori di rifiuti non potranno usufruire dei servizi, ma dovranno incaricare ditte specializzate per provvedervi direttamente, salvo naturalmente specifici accordi con il Comune.

Nell'articolo 3 concernente la competenza, si delega l'applicazione del Regolamento all'Esecutivo comunale, il quale avrà la facoltà di adottare tutte le Ordinanze municipali necessarie per raggiungere gli scopi prefissati dal Regolamento e dalla Legge cantonale.

Il Municipio, come avviene già attualmente, potrà appaltare i suoi compiti ai terzi.

L'art. 4 regola i compiti del Comune, in particolare codifica la competenza primaria di organizzare lo smaltimento dei rifiuti, in linea con i principi sanciti dall'art. 151 LOC e dalla LALPAmb.

In particolare segnaliamo che nell'art. 4 cpv. 4 è stato inserito il principio di promuovere campagne di sensibilizzazione e delle azioni legate al tema dei rifiuti, in particolare facendo riferimento al "littering".

Il "littering" è un crescente malcostume che vede i rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia. Questo malcostume non ha niente in comune con lo smaltimento illegale dei rifiuti domestici, industriali o artigianali che mira a ridurre i costi di smaltimento.

Il linea con gli altri Comuni del Cantone, anche Bissone si è dotato di un'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica che mira alla repressione di questo fenomeno negativo, nonché a multare tutti coloro che lordano il suolo pubblico.

Altro importante compito regolato è quello della posa e della vuotatura dei cestini pubblici per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti turistici e nelle aree di svago. È fatta particolare attenzione ad incentivare la raccolta separata tramite gli appositi contenitori, principio che l'attuale Municipio sta già seguendo e rispettando.

Nell'articolo 5 si codificano i doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti. In grandi linee gli obblighi inseriti ricoprono quelli già presenti nel vecchio Regolamento. Si segnala che è stato in particolare inserito l'Ecocentro come nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Nell'art. 5 cpv. 7 si rimarca nuovamente il divieto di abbandonare, gettare o depositare i rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati alla raccolta degli stessi, riprendendo così il concetto della lotta contro il "littering".

## **TITOLO II - categorie di rifiuti (artt. 6-10)**

Le categorie di rifiuti sono:

- rifiuti urbani;
- rifiuti domestici;
- rifiuti ingombranti domestici;
- rifiuti raccolti separatamente;
- rifiuti industriali o aziendali;
- rifiuti speciali.

Significante modifica è stata apportata nelle definizioni delle categorie dei rifiuti. Il vecchio Regolamento dava delle definizioni per ogni tipologia di rifiuto. Nella nuova versione si è prediletto per una menzione generale, che permette ai testi di rimanere attuali anche nel caso di modifiche successive della legislazione superiore.

In ogni caso sarà compito del Municipio, in collaborazione con l'Azienda Cantonale dei Rifiuti, sensibilizzare le persone sulle categorie dei rifiuti e sui metodi di raccolta, separazione e smaltimento.

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, si rimanda alle specifiche Ordinanze federali in materia, le quali stabiliscono i rifiuti detti "speciali", di cui se ne farà ancora menzione nell'art. 15 del Regolamento.

## **TITOLO III - organizzazione della raccolta (artt. 11-17)**

Per quanto concerne i metodi di raccolta dei rifiuti, a differenza del precedente Regolamento che gli regolava per ogni singola categoria, nel nuovo testo si è preferito inserire una norma generale che sia applicabile a tutti i rifiuti.

Eccezione riguardano i rifiuti industriali o aziendali e quelli speciali dove i detentori o gli utenti devono provvedere autonomamente al loro smaltimento (cfr. artt. 13 cpv. 4 e 16 del Regolamento sui rifiuti).

Segnaliamo che per quanto concerne i rifiuti speciali, al Municipio rimarrà la possibilità di organizzare, in collaborazione con l'Azienda cantonale, i giri di raccolta annuali, naturalmente per dei quantitativi modesti provenienti dalle economie domestiche.

Sono stati in particolare codificati i contenitori interrati quale nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che figura essere uno dei sistemi più funzionali e puliti attualmente in uso.

Per quanto riguarda invece la raccolta degli ingombranti domestici, questa continuerà ad essere organizzata con l'attuale sistema, visto il buon riscontro sentito dalla popolazione.

All'art. 12 si regola la raccolta degli scarti vegetali, che continuerà ad avvenire tramite il servizio di raccolta a domicilio e la relativa consegna dei rifiuti vegetali nell'area di compostaggio di Melide, sottolineando il principio importante di provvedere, nel limite del possibile, al compostaggio individuale degli scarti vegetali, in particolare per quanto riguarda gli scarti da cucina.

Per quanto concerne l'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione dei rifiuti vegetali, si rimanda alle disposizioni cantonali vigenti.

All'art. 13 si segnala l'inserimento del capoverso 3 che prevede la facoltà del Municipio di ordinare per gli stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali, la posa di contenitori, anche interrati, per i vari tipi di rifiuti, riservati principalmente a questi utenti che producono in media settimanalmente un volume di rifiuti maggiore di 700 litri.

Per quanto riguarda i rifiuti industriali o aziendali prodotti dalla specifica categoria di utenti, questi vanno smaltiti dai rispettivi detentori a proprie spese. È data loro la facoltà di conferirgli ai servizi di raccolta o nei punti di raccolta, unicamente previa autorizzazione del Municipio.

Il Municipio ha ritenuto opportuno, come già eseguito in altri Comuni, inserire uno specifico articolo (art. 14) riguardante i contenitori interrati e non su proprietà private, allo scopo di facilitare la posa degli stessi nell'ambito delle nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali. Per la definizione delle modalità di esecuzione dei lavori e dei costi, viene per contro riservato lo strumento della convenzione.

L'art. 15 definisce i tipi di rifiuti esclusi dai servizi comunali di raccolta dei rifiuti domestici o dei rifiuti ingombranti domestici. Questi rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese di colui che li produce, in ossequio alle normative cantonali e federali vigenti in materia.

Ribadiamo che al Municipio rimane la facoltà di organizzare tramite l'unità mobile dell'ACR delle raccolte annuali a favore degli utenti delle economie domestiche, per modesti quantitativi di rifiuti (cfr. art. 16 cpv. 3 del Regolamento).

Nelle disposizioni particolari (art. 17) si riprendono in buona sostanza le disposizioni del vecchio Regolamento. È stato modificato il luogo di raccolta delle carcasse di origine animale (cpv. 5) in virtù della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Bissone e la Città di Mendrisio nell'anno 1998; come pure è stato mantenuto l'obbligo di raccogliere gli escrementi dei cani con mezzi appropriati. A questo proposito il Municipio cura la posa dei contenitori denominati "Robydog", come pure fornisce gratuitamente gli specifici sacchetti in plastica, per favorire i detentori e proprietari di cani.

#### **TITOLO IV - tasse (artt. 18-23)**

Nel nuovo Regolamento, il Municipio ha voluto riprendere dalla Legislazione cantonale ed ancorare il principio della copertura dei costi (art. 18).

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente nel suo art. 2 recita testualmente "*le spese delle misure secondo la presente Legge sono sostenute da chi ne è la causa*".

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), riprendendo il principio federale, recita nel suo art. 18: "*i Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità*".

Riassumendo i contenuti della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani dell'anno 2004, si sottolinea che in passato i Comuni hanno di regola finanziato i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani con le entrate fiscali. Oggi, gli impianti ed i servizi necessari allo smaltimento dei rifiuti urbani devono essere finanziati in conformità al principio di causalità. I costi per la

costruzione e l'esercizio di impianti e quelli per i servizi che non servono direttamente allo smaltimento dei rifiuti urbani non possono essere coperti tramite le tasse per i rifiuti secondo l'art. 32a LPAmb.

Il principio di causalità stabilisce inoltre che i costi di smaltimento siano a carico di chi produce i rifiuti. Secondo il nuovo art. 32a LPAmb, colui che detiene rifiuti ne è considerato il produttore, ciò significa che ogni generazione deve finanziare lo smaltimento dei propri rifiuti. Inoltre, a medio termine, la somma delle tasse prelevate non può essere inferiore ai costi complessivi.

Le tasse applicate nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti sono tasse causali, che secondo il principio di equivalenza devono essere proporzionate al valore della prestazione fornita dall'Ente pubblico.

Il finanziamento di altre prestazioni con le tasse sui rifiuti (per esempio per la manutenzione di strade e piazze o per le canalizzazioni) non è ammissibile.

Altro principio importante è quello della copertura dei costi, il quale implica che a medio termine le entrate complessive delle tasse non possono superare i costi globali dello smaltimento dei rifiuti urbani. Lo scopo è quello di limitare l'ammontare totale delle tasse, assicurando che le stesse coprano soltanto i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Qui di seguito riportiamo la tabella indicante il grado di copertura dei costi per il Comune di Bissone, in base ai dati disponibili dal censimento cantonale sui rifiuti o dai bilanci consuntivi comunali:

Anno	Percentuale di copertura
2001	60%
2002	61%
2003	67%
2004	63%
2005	64%
2006	93%
2007	98%
2008	105%
2009	109%
2010	112 %
2011	111 %
2012	87 %
2013	85 %
2014	119%

Durante l'anno 2010 il Dipartimento federale dell'economia, Sorveglianza dei prezzi, ha eseguito una verifica delle tasse rifiuti in Ticino a seguito dell'impatto del nuovo impianto di termovalorizzazione di Giubiasco sulle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.

L'obiettivo di tale verificare era quello di analizzare l'impatto della riduzione dei costi dello smaltimento sul grado di copertura dei costi della gestione dei Comuni ticinesi ed infine, laddove necessario, di procedere con delle raccomandazioni di riduzioni delle tariffe applicate dai Municipi tramite Ordinanza.

Durante queste verifiche, il Comune di Bissone è stato sottoposto a specifici controlli, in considerazione del suo alto grado di copertura desumibile dal Censimento cantonale stilato dal Dipartimento del Territorio.

La Sorveglianza dei prezzi, considerando l'alto grado di copertura, ha raccomandato all'Esecutivo comunale di ridurre le tariffe e di vigilare in maniera da non superare un grado di copertura dei costi del 100%, poiché dagli accertamenti eseguiti tramite i dati disponibili nel bilancio preventivo 2010 figurava un grado di copertura pari al 116% equivalente ad un saldo positivo in favore del Comune di CHF 25'000.00.

L'allora Municipio, a seguito delle raccomandazioni dell'Autorità di vigilanza federale, ha provveduto all'abbassamento delle tasse sui rifiuti, le quali sono a tutt'oggi tenute sotto costante controllo dal Municipio e dalla sua Amministrazione comunale, al fine di garantire il giusto grado di copertura.

Un'ulteriore principio è quello della trasparenza, sancito anche all'art. 32a cpv. 4 LPAmb. In effetti l'informazione sui costi di smaltimento dei rifiuti, come pure la possibilità di verifica dell'ammontare delle tasse, sono necessari per far accettare al cittadino il finanziamento secondo il principio di causalità.

Pur rammentando l'evoluzione in atto a livello cantonale che ha visto il Consiglio di Stato proporre al Gran Consiglio un controprogetto all'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 "Per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale (cfr. Rapporto del Consiglio di Stato no. 6958 del 2 luglio 2014 e relativo complemento no. 6958A del 4 marzo 2015, al vaglio della competente commissione parlamentare), il Municipio è cosciente che le attuali tasse basi previste dal Regolamento comunale sui rifiuti non sono conformi alla legislazione ed alla giurisprudenza in materia.

Nonostante ciò il Municipio preferisce attendere il termine dell'attività parlamentare cantonale attualmente in corso e procedere agli adeguamenti delle tasse previste dal Regolamento comunale, allorquando la legislazione cantonale lo dovesse richiedere ai Comuni.

Fino ad allora, l'Esecutivo conferma che l'attuale tassa base, di carattere "forfettaria", pur non essendo conforme alla Direttiva emanata dall'Ufficio federale dell'ambiente e dalla recente sentenza del Tribunale Federale del 4 luglio 2011 inerente il Comune di Romanel-sur-Lausanne, garantisce il finanziamento del servizio in materia di rifiuti.

Proseguendo all'art. 19, si delega il compito al Municipio di applicare, come sempre fatto, le tasse rifiuti tramite una specifica Ordinanza Municipale.

Il tariffario, a parte qualche aggiustamento sulle esenzioni (inserimento delle voci per i beneficiari della prestazione complementare AVS/AI ai sensi della LPC o della prestazione assistenziale ai sensi della LAS), rimane invariato rispetto a quello del vecchio Regolamento, che per trasparenza riportiamo integralmente:

<b>TARIFFARIO</b>		
<b>per la tassa base di raccolta e di eliminazione dei rifiuti</b>		
<b>Genere</b>	<b>Minimo (in CHF)</b>	<b>Massimo (in CHF)</b>
Economie domestiche composte da una sola persona	80.00	180.00
Economie domestiche composte da due o più persone	160.00	400.00
Case ed appartamenti di vacanza, residenze secondarie	160.00	400.00
Alberghi, esercizi pubblici	400.00	5'000.00
Negozi, artigiani, commerci, uffici ed altri	240.00	4'000.00
Altri	80.00	1'000.00
Beneficiari della prestazione complementare AVS/AI ai sensi della LPC o della prestazione assistenziale ai sensi della LAS	Esenti	

Il principio che la tassa base è emessa annualmente ed è dovuta per l'intero anno, senza riduzioni "pro rata temporis" è stato mantenuto, visto che l'esperienza fatta con questo sistema è positivo, come pure permette all'Amministrazione comunale di mantenere sempre in vigore gli attuali sistemi informatici di fatturazione.

Unica particolarità è l'inserimento del capoverso 4 che codifica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), essendo il servizio raccolta e smaltimento rifiuti imponibile ai sensi dell'art. 24 cpv. 6 lett. d) LIVA.

Nelle disposizioni particolari (art. 20) sono stati inseriti tutta una serie di principi o di normative che con l'esperienza si rende necessario codificare, in modo da evitare contestazioni tra utenti e Amministrazione comunale.

In particolare, come da vecchio Regolamento, si mantiene l'invio delle fatture per le proprietà per piani alle amministrazioni condominiali, si codifica il domicilio fiscale delle persone giuridiche (cpv. 3 nuovo), si regola l'imponibilità di più persone giuridiche appartenenti ad una stessa persona (cpv. 4 nuovo), si definiscono le tasse a carico di un esercizio alberghiero con ristorante accessibile da terzi esterni (cpv. 5 nuovo), si regola la fatturazione per strutture che forniscono prestazioni di vitto ed alloggio (cpv. 6 nuovo) e si mantengono le disposizioni sul trapasso di proprietà ed il subingresso (cpv. 7 e 8).

Nell'art. 21 è codificato il principio della copertura dei costi, dove il Municipio, sulla scorta dei preventivi e dei consuntivi, deve garantire l'autofinanziamento del servizio.

All'art. 22 sono regolati altri emolumenti relativi a prestazioni particolari che l'Amministrazione comunale fornisce a terzi, ad esempio per il ritiro a domicilio degli ingombranti o degli scarti vegetali fuori dalla normale raccolta, cioè tutte quelle prestazioni che esulano dai regolari servizi forniti dal Comune.

L'emolumento amministrativo massimo ammonta a CHF 200.00, ritenuto il recupero delle spese effettivamente sostenute, ad esempio per il noleggio di materiale del Comune, il tempo dell'addetto comunale, ecc.

Al cpv. 2 viene invece codificata la forchetta per la tassa sul sacco degli scarti vegetali, la quale è attualmente fissata dal Municipio mediante Ordinanza a CHF 2.00 e che non si ritiene di dover modificare.

L'art. 23 regola le modalità di riscossione e delega al Municipio la facoltà di definire tramite Ordinanza le stesse.

#### **TITOLO V - esenzioni (art. 24)**

Il vecchio Regolamento prevedeva l'esenzione dalla tassa rifiuti per i beneficiari di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale permetterebbe ai beneficiari di prestazioni assistenziali ai sensi della LAS, di richiedere ai Servizi Sociali Comunali il pagamento della tassa rifiuti, richiamando l'aiuto per "bisogni puntuali". In effetti tale tassa non è riconosciuta dall'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento, motivo per la quale queste persone si vedono confrontanti con un onere importante, essendo la loro forza reddituale assai limitata.

A questo proposito il Municipio ritiene doveroso esentare i beneficiari di prestazioni assistenziali dal pagamento della tassa rifiuti direttamente tramite questo Regolamento, in modo che tale aiuto sia automatico, evitando così la prassi amministrativa di richiedere puntualmente l'aiuto ai Servizi Sociali Comunali.

#### **TITOLO VI - disposizioni amministrative e finali (artt. 25-34)**

L'art. 25 codifica le disposizioni esecutive del Regolamento, demandando la competenza al Municipio, il quale può delegare a sua volta certi compiti all'Amministrazione comunale, ad eccezione delle decisioni che il Regolamento o la Legge attribuiscono in modo vincolante al Municipio.

All'art. 26 si codifica in maniera chiara la possibilità degli addetti al servizio di effettuare i necessari controlli per prevenire gli abusi ed in particolare per verificare il rispetto delle normative del Regolamento o delle sue disposizioni di applicazione.

L'art. 27 definisce i reclami.

L'art. 28 regola i rimedi di diritto contro le decisioni dell'Amministrazione comunale e del Municipio.

L'art. 29 codifica la sospensione del servizio di raccolta e consegna dei rifiuti.

L'art. 30 (nuovo) codifica la responsabilità degli utenti nell'uso dei contenitori pubblici e privati. In particolare il Comune declina all'utente ogni responsabilità per danni a persone o cose legati al normale esercizio dei contenitori o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.

Parallelamente regola, secondo le norme del Codice delle obbligazioni, la responsabilità degli utenti nei confronti del Comune in caso di danni causati ai contenitori od a seguito del conferimento dei rifiuti.

L'art. 31 codifica le contravvenzioni.

L'art. 32 rimanda per tutto quanto non disposto dal Regolamento alla legislazione federale e cantonale vigente in materia.

Gli artt. 33 e 34 codificano l'abrogazione del vecchio Regolamento e l'entrata in vigore di quello nuovo.

## DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler

### **r i s o l v e r e :**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sui rifiuti allegato al presente Messaggio.
2. Il Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 3 ottobre 1991 è abrogato.
3. L'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, conformemente all'art. 190 LOC, avviene non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.
4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Bissone, 17.09.2015.

### PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Sergio De Toni

Il Vice Segretario:  
Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- (x) Commissione della legislazione

Allegato: testo del nuovo Regolamento comunale sui rifiuti.